

COMUNE DI COMUNANZA

P.zza IV Novembre, 2
TEL. 0736/843820

C.A.P. 63087
FAX 0736/843835

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
E-mail: vigilanza@comune.comunanza.ap.it

Ordinanza n. 44 del 30-04-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Prot nr 3474 /2020

Visti

- Il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;
- la legge Regionale n. 27 del 10/11/2009;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981;
- l'Ordinanza del Sindaco n. 42 del 08/11/2014.
- il verbale di accertata violazione n. 24/1-2 del 06/04/2016 della Legione Carabinieri "Marche" – Stazione di Comunanza- dal quale risulta che in data 20/03/2016 alle ore 04.00 a Comunanza in Piazza Garibaldi si è reso responsabile della violazione dell'Ordinanza n. 42/2014 datata 08/11/2014 del Sindaco del Comune di Comunanza in quanto "in qualità di socio e gestore di esercizio pubblico, ometteva di osservare gli orari di apertura e di chiusura, in particolare si accertava che non osservava la prescrizione relativa all'orario di chiusura stabilito con Ordinanza n. 42/2014, con la quale si imponeva la chiusura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande per le ore 03.00 in quanto giorno prefestivo, nella circostanza si accertava la presenza della porta d'ingresso aperta e degli avventori all'esterno in prossimità dell'ingresso";
- la diffida di pagamento prot. 5676 del 19/07/2016 regolarmente inviata a mezzo raccomanda a.r. al , con la quale si invitava e diffidava al pagamento della sanzione amministrativa nr. 24/1-2 emessa in data 06/04/2016 dalla Legione Carabinieri "Marche" – Stazione di Comunanza-;

Individuato quale obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689 il sig. nato a , residente a in qualità di socio dell'Esercizio Pubblico " " sito in

Constatata la regolarità della notificazione effettuata in data 08/04/2016 così come disposto dall'art. 14 della citata Legge 24 novembre 1981, n. 689;

Rilevato che sono inutilmente decorsi i termini previsti per il pagamento in misura ridotta;


Dato atto che gli interessati non hanno prodotto memorie difensive;

Ritenuto che dalla complessiva valutazione degli fatti risulta provata la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione del verbale;

Valutati ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria amministrativa gli elementi di cui all'art. 11 della L. 689/81 e tenute presenti le modalità della violazione e la descrizione fatta dal verbalizzante;

Preso atto che la violazione commessa, nel caso in argomento non ha caratteristiche specifiche che possono indurre ad apprezzarla con maggiore o minore rigore, e pertanto si può fare riferimento, ai fini della quantificazione della sanzione, al criterio adottato dall'art. 16 della L. 689/81 (pagamento in misura ridotta);

Ritenuto che le motivazioni del presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990, sono state dettagliatamente espresse nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche sopra esposte; Visti gli artt. 18,19 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689;



COMUNE DI COMUNANZA

P.zza IV Novembre, 2
TEL. 0736/843820

C.A.P. 63087
FAX 0736/843835

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
E-mail: vigilanza@comune.comunanza.ap.it

ORDINA

per tutte le motivazioni in premessa esplicitate e che qui si intendono integralmente riportate, al trasgressore ed obbligato in solido Sig. **meglio sopra generalizzato, il pagamento della somma di euro € 308.00 quale sanzione per la violazione ad esso attribuita.;**

INGIUNGE

alla persona sopra indicata di versare la somma complessiva di Euro 308.00 per la sanzione amministrativa sul c.c.p. n. 15245632 intestato al Comune di Comunanza Servizio Tesoreria o tramite bonifico bancario IBAN IT 37 del D.L. n. 23 del 8 aprile 2020;

Opposizione

La presente ingiunzione costituisce titolo esecutivo e contro di essa può essere proposta opposizione avanti al **Giudice di Pace** territorialmente competente in relazione al luogo della commessa violazione, entro 30 giorni dalla data del 15 maggio 2020 prevista dall'art 37 del D.L. n. 23 del 8 aprile 2020.

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento e fatta salva la sospensione dell'esecuzione del provvedimento oggetto di ricorso, si procederà alla riscossione coattiva di tutte le somme dovute, secondo quanto disposto dall'art. 27 della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

Dalla Residenza Municipale, lì 30-04-2020

Il Responsabile del Servizio
Per.Ind. (DOMENICO GIONNI)



COMUNE DI COMUNANZA

P.zza IV Novembre, 2
TEL. 0736/843820

C.A.P. 63087
FAX 0736/843835

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
E-mail: vigilanza@comune.comunanza.ap.it

N. del registro delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____;

Dalla Residenza Comunale, lì

Il MESSO NOTIFICATORE
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
